La fattura elettronica

Circolare 16/2018

Gestione della fatturazione elettronica, opzioni e costi

Percudani & Partners

I soggetti obbligati all'emissione e alla ricezione della fattura elettronica

Soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica

- SOGGETTI

Tutti i titolari di partita IVA per qualunque operazione soggetta per legge all'emissione della fattura

- ESCLUSI

- Contribuenti minimi, forfettari, agricoltori in regime di esonero
- Soggetti non residenti e non stabiliti nello Stato, anche se ivi «identificati» (esteri o intracomunitari)

Soggetti obbligati alla ricezione della fattura elettronica

- SOGGETTI

Tutti i titolari di partita IVA, anche se contribuenti minimi, forfettari o agricoltori in regime di esonero

- ESCLUSI

- Soggetti esteri o intracomunitari non residenti, non stabiliti e non identificati
- Soggetti non residenti, non stabiliti nello Stato ma ivi identificati (anche se resta qualche dubbio)

Le operazioni interessate dall'utilizzo della fattura elettronica

Tipo operazioni	Sì/No	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in reverse charge o split payment, quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	• non è obbligatorio l'utilizzo della Fattura Elettronica (FE) da parte dei minimi e forfettari (se non verso la P.A.) • verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "0000000"; idem per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) • non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con RF in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	Sì	• per queste operazioni effettuate dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero) • l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Sì	• Solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TD04 o TD05) • Escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997	Sì	• nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irritualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attivare l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015; provvedimento n. 89757/2018, § 6 • Si dovrà emettere autofattura elettronica, con il codice TD20, e con i dati del fornitore e cessionario/committente • Sostituisce l'obbligo di presentazione di autofattura all'ufficio
Altre autofatture	Sì (mancano istruzioni operative)	• la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti

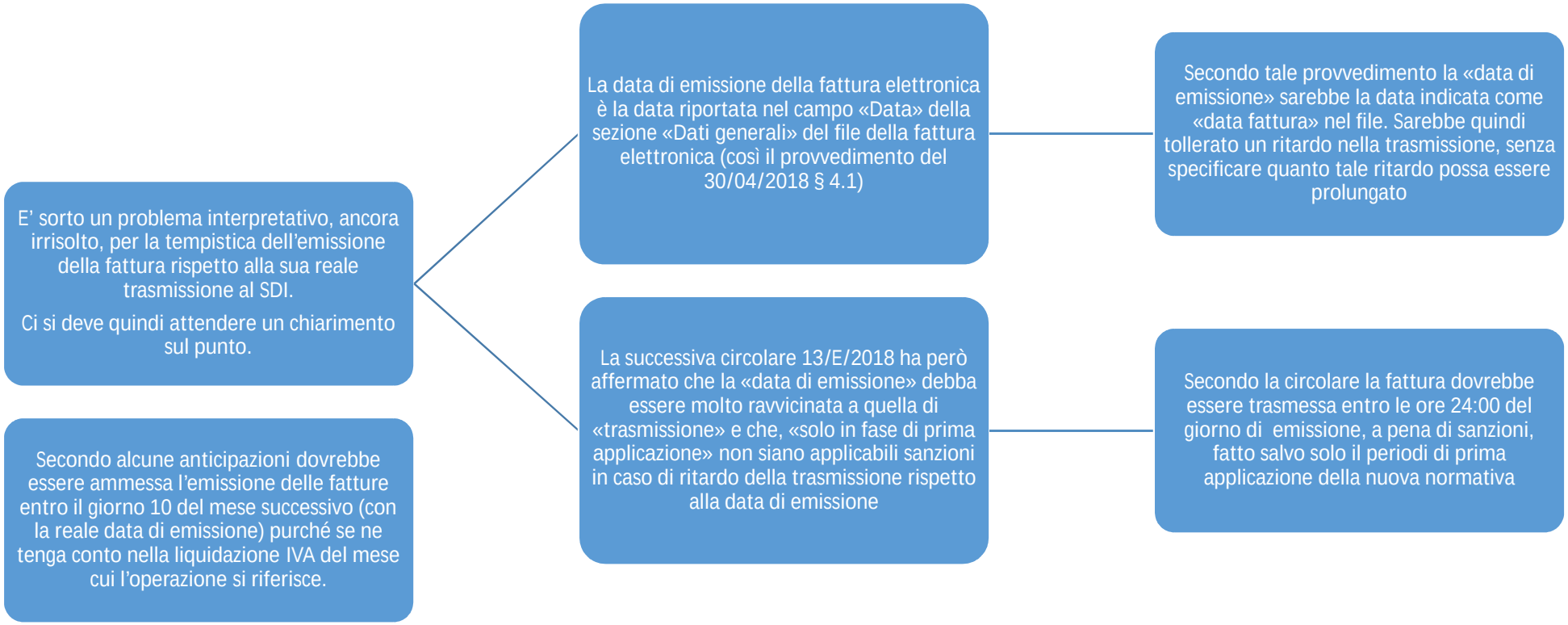
Le operazioni interessate dall'utilizzo della fattura elettronica

n. nota	Riferimenti a note della tabella precedente
(1)	Nei casi citati (minimi, forfetari, agricoltori in regime di esonero, consumatori finali) la fattura andrà compilata indicando convenzionalmente "0000000" come codice destinatario e la fattura finirà in originale nell'area autenticata del cessionario/committente; in tal caso il fornitore dovrà anche consegnare copia analogica della stessa all'interessato (provvedimento n. 89757/2018, § 3.4)
(2)	Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche (provvedimento n. 89757/2018, § 9

Il nuovo processo di fatturazione
la fattura accettata dal sistema di interscambio



Il problema della «data di emissione» della fattura elettronica e della sua trasmissione al sdi



I requisiti della fattura elettronica

Rispetto della nomenclatura e conformità del formato del file

- Unicità
- Dimensione
- Integrità del file trasmesso
- Eventuale verifica firma digitale (se apposta, non è obbligatoria)
- Il file deve obbligatoriamente essere in formato XML
- Non sono ammessi formati diversi (pdf, excel, word, ecc.)

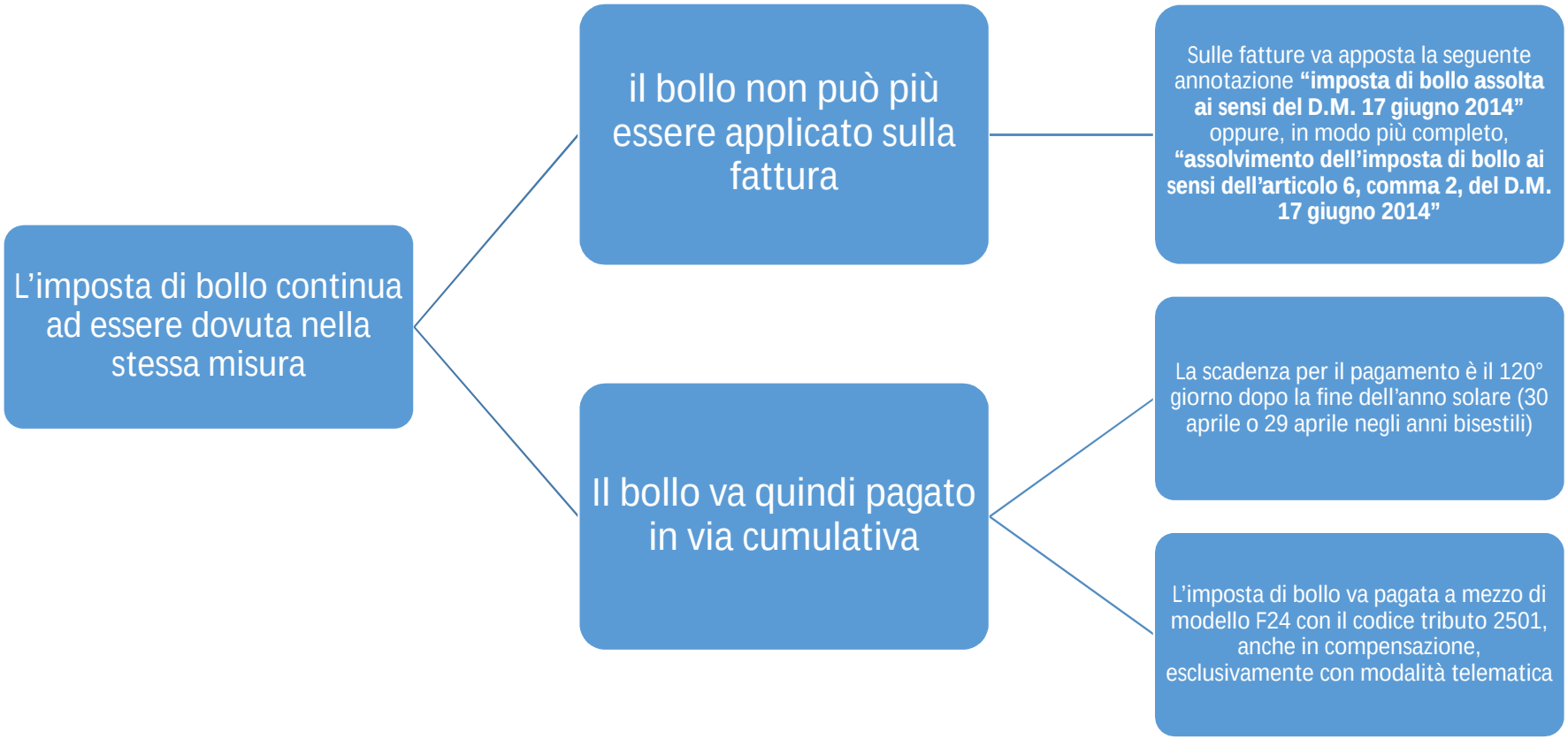
Presenza delle informazioni obbligatorie

- Esistenza partita IVA/codice fiscale in anagrafe tributaria del cliente
- Coerenza dei valori (imponibile, aliquota IVA e imposta indicata)
- Codice destinatario (codice di sette cifre) oppure indirizzo PEC del destinatario

Il codice destinatario o l'indirizzo Pec

- Se si fattura ad un soggetto che intende ricevere la fattura via Pec il codice destinatario nel campo «codice destinatario» si dovranno indicare sette zeri (0000000) e poi compilare il campo «pec destinatario»
- Si dovrà indicare il codice di sette zeri anche per le fatture emesse verso privati consumatori, minimi, forfettari o agricoltori in regime di esonero Se si fattura verso un soggetto di cui non si conosce il Codice destinatario o l'indirizzo Pec, nel campo «codice destinatario» si dovranno indicare sette zeri (0000000)
- Lo stesso vale per i soggetti che si sono «pre registrati» presso l'anagrafe tributaria e che quindi hanno già abbinato la loro partita IVA ad un codice o ad una Pec
- Anche nel caso di soggetti «pre registrati» presso l'anagrafe tributaria, il «codice destinatario» e la «pec destinatario» non serviranno essendo già stato segnalato all'anagrafe tributaria il canale con cui si intende ricevere la fattura elettronica

Fattura elettronica e imposta di bollo



L’uso della FATTURA DIFFERITA per evitare ritardi nella trasmissione

La fattura «differita» sembra offrire più opportunità per evitare ritardi nella trasmissione al SDI rispetto a quella «immediata»

La fattura «differita» può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo, ferma in ogni caso l’imputazione della stessa alla liquidazione del mese di effettuazione dell’operazione

Una fattura «differita» potrebbe quindi essere emessa:
- con data 15 aprile e trasmessa il 15 aprile
oppure
- con data 25 marzo e trasmessa entro il giorno 15 aprile

L’uso della fattura «differita» è limitato:

A) Alle cessioni di beni documentate da DDT

B) Alle prestazioni di servizi supportate da idonea documentazione commerciale (dal 2013)

La fattura «differita» deve riguardare le operazioni effettuate in un singolo mese solare nei confronti di uno stesso soggetto

Circa la documentazione necessaria per la fattura «differita» relativa a prestazioni di servizi la circ. 18/E/2014 ha precisato che:

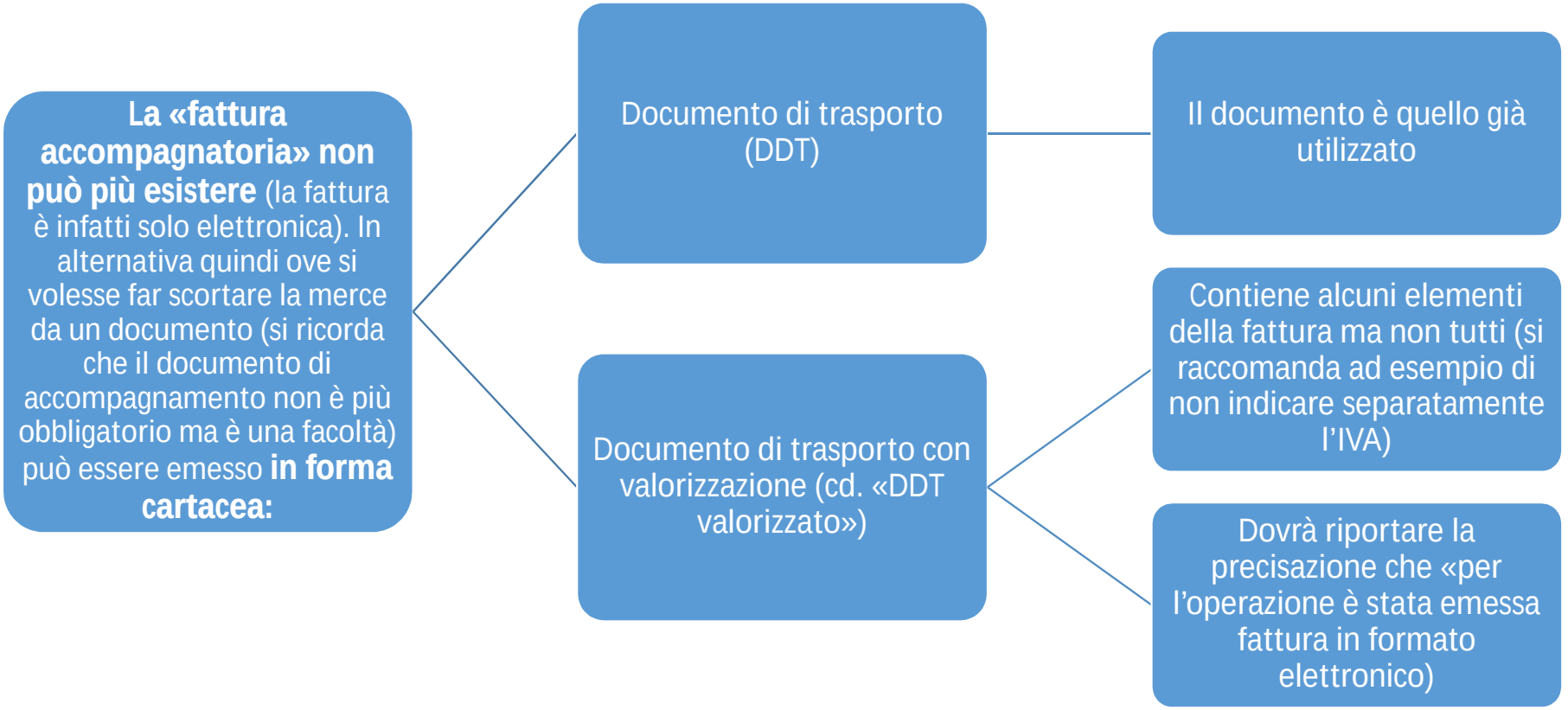
- la citata idonea documentazione è la documentazione commerciale prodotta e conservata dalla quale è possibile “individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti” (può trattarsi, ad esempio, oltre che del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi) ;

- la fattura differita può essere messa anche per una singola cessione o singola prestazione;

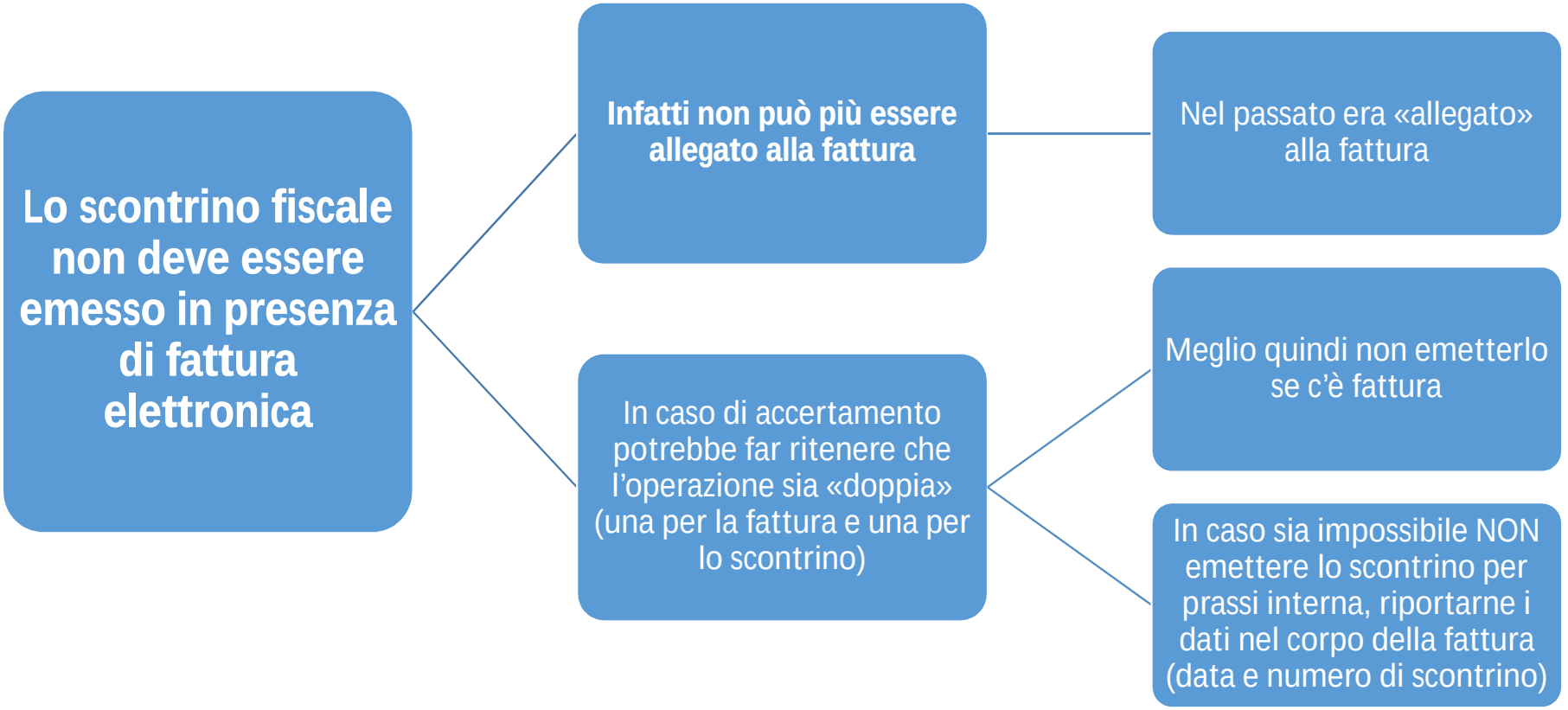
- è consentito emettere un’unica fattura riepilogativa per cessioni e servizi effettuate nello stesso mese nei confronti di uno stesso cessionario/committente.

Seguendo queste indicazioni parrebbe quindi che L’incasso di un bonifico a fronte di una lettera d’incarico professionale (o anche di una pre-parcella) potrà quindi fruire (senza rischi di sanzioni per trasmissione tardiva) dei più lunghi termini previsti per la fatturazione differita fermo restando l’annotazione della stessa (e il versamento dell’imposta) con riferimento al mese di incasso.

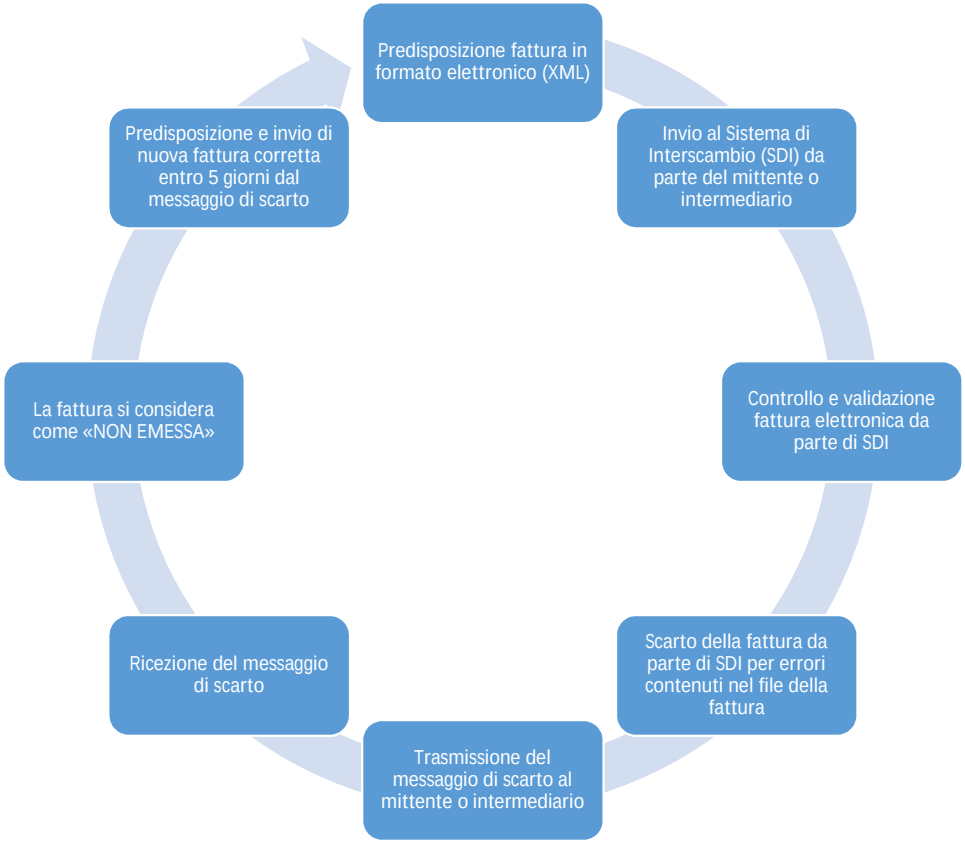
La scomparsa della «fattura accompagnatoria»



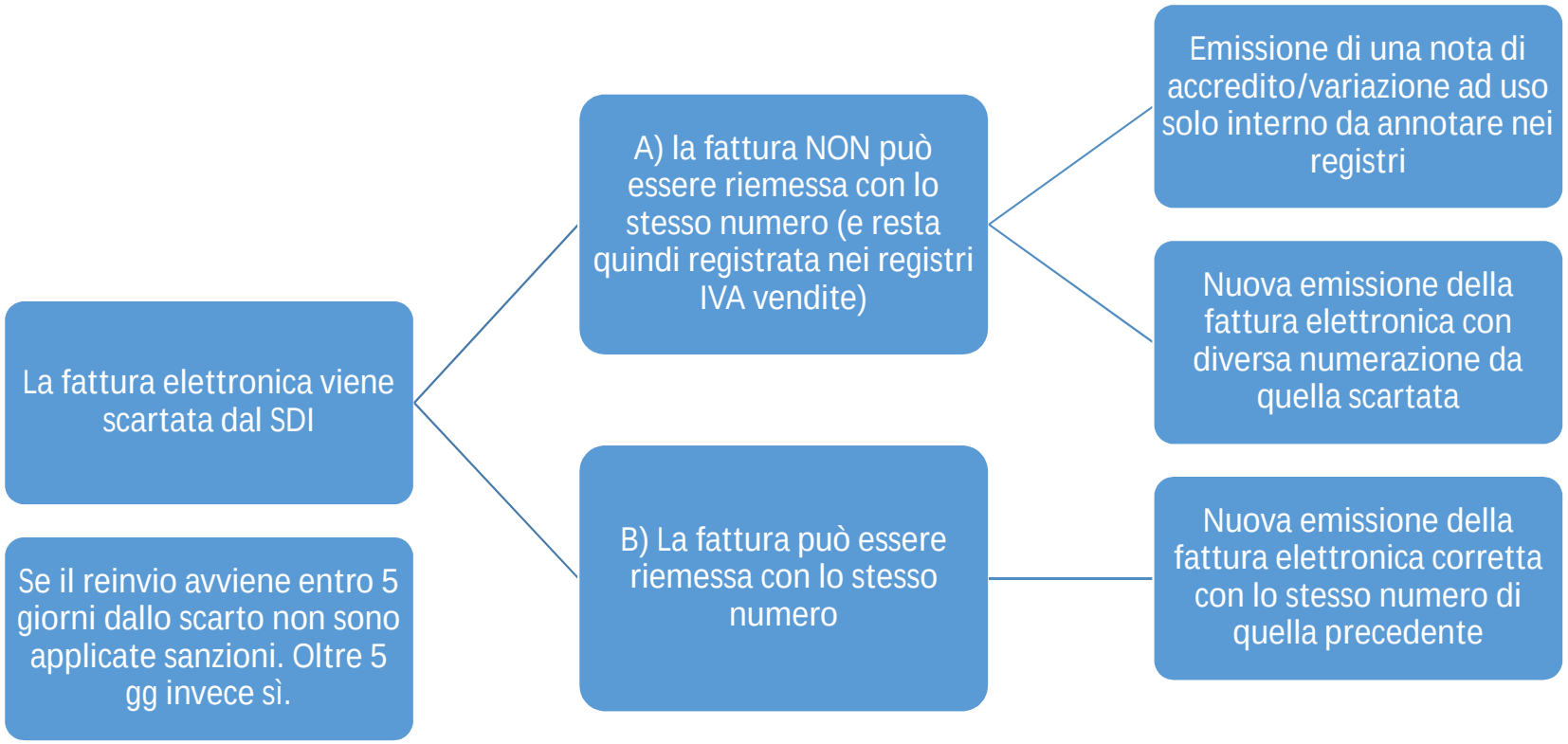
Niente scontrino in presenza di fattura



Il nuovo processo di fatturazione
la fattura scartata dal sistema di interscambio 1/2



Il nuovo processo di fatturazione
la fattura scartata dal sistema di interscambio 2/2



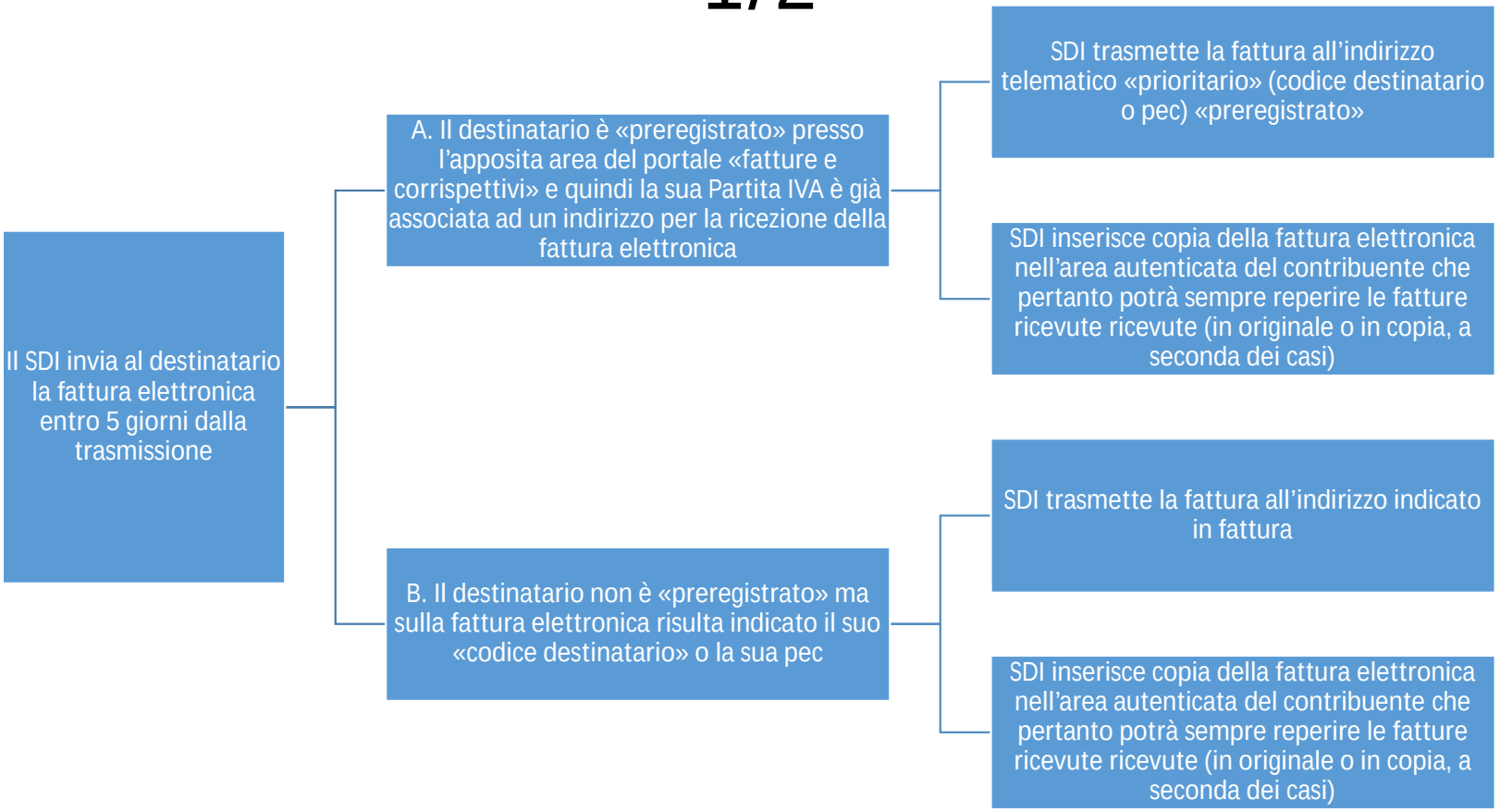
Il nuovo adempimento dell' «esterometro» PER LE FATTURE EMESSE



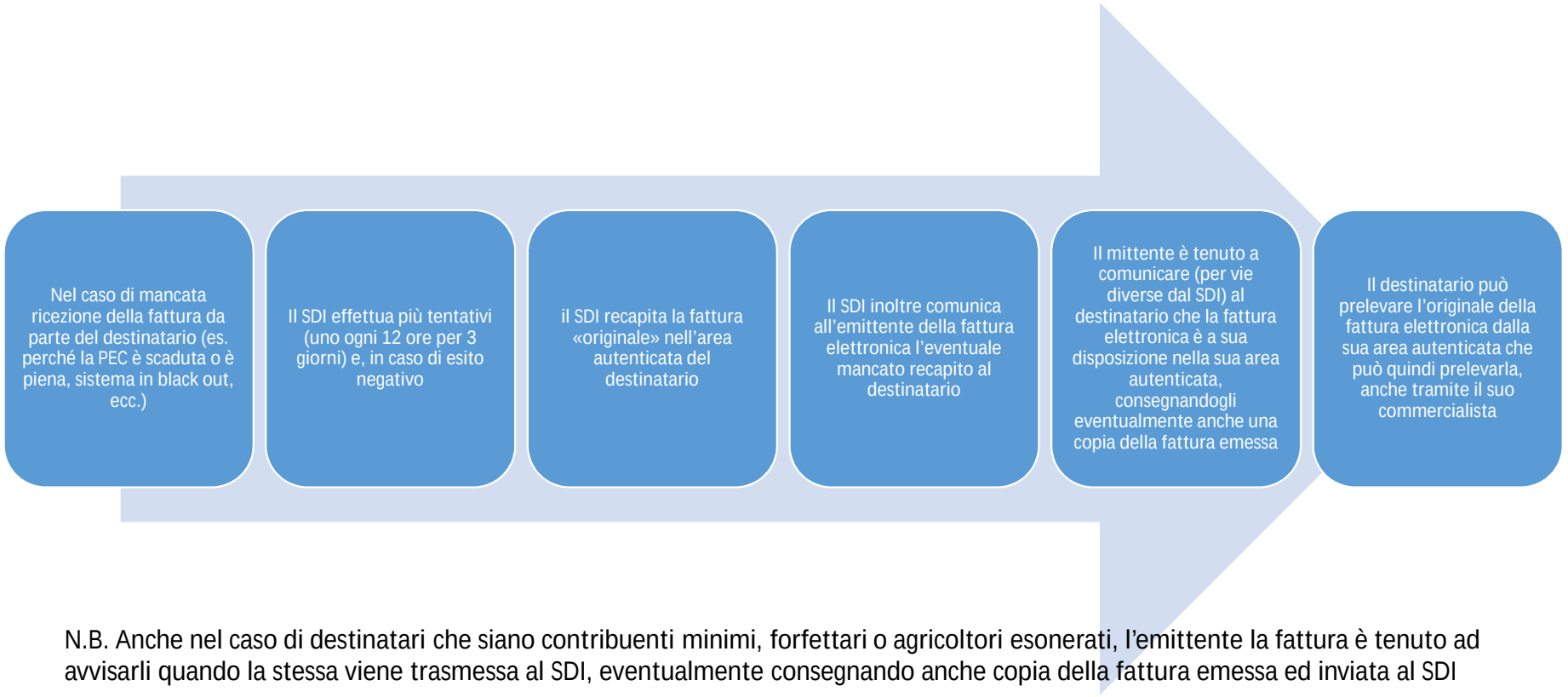
Il nuovo adempimento dell' «esterometro» PER LE FATTURE ricevute



Il recapito e la ricezione delle fatture elettroniche 1/2



Il recapito e la ricezione delle fatture elettroniche 2/2



N.B. Anche nel caso di destinatari che siano contribuenti minimi, forfettari o agricoltori esonerati, l'emittente la fattura è tenuto ad avvisarli quando la stessa viene trasmessa al SDI, eventualmente consegnando anche copia della fattura emessa ed inviata al SDI

LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 1/3

La **data di ricezione** della fattura **rappresenta il momento a partire dal quale si può esercitare la detrazione dell'IVA ed è quindi un dato di fondamentale importanza**

Possono esistere due momenti diversi che rappresentano la «data di ricezione» della fattura, a seconda del tipo di consegna della fattura

Secondo alcune anticipazioni sembra che verrà concessa la detrazione per tutte le fatture ricevute entro il giorno 15 del mese successivo (con una modifica legislativa)

Consegna prioritaria al recapito risultante dalla «pre registrazione» o dal codice destinatario o indirizzo pec indicati in fattura

La «data di ricezione» è resa disponibile dal SDI al destinatario in funzione della diversa modalità di consegna (cod. destinatario o pec destinatario)

Consegna direttamente nell'area autenticata del destinatario per:

- Irricevibilità nel canale rituale (codice destinatario indicato con 0000000 senza compilazione del campo «Pec destinatario» o per problemi tecnici)
- Nel caso di destinatario che sia consumatore finale, contribuente minimo, forfettario o agricoltore esonerato

La «data di ricezione» è quella di «presa visione» della fattura nell'area autenticata del destinatario

VEDI ANCHE TABELLE ILLUSTRATIVE DELLE DIVERSE SITUAZIONI NELE SLIDES SUCCESSIVE

La data di ricezione della fattura elettronica 2/3

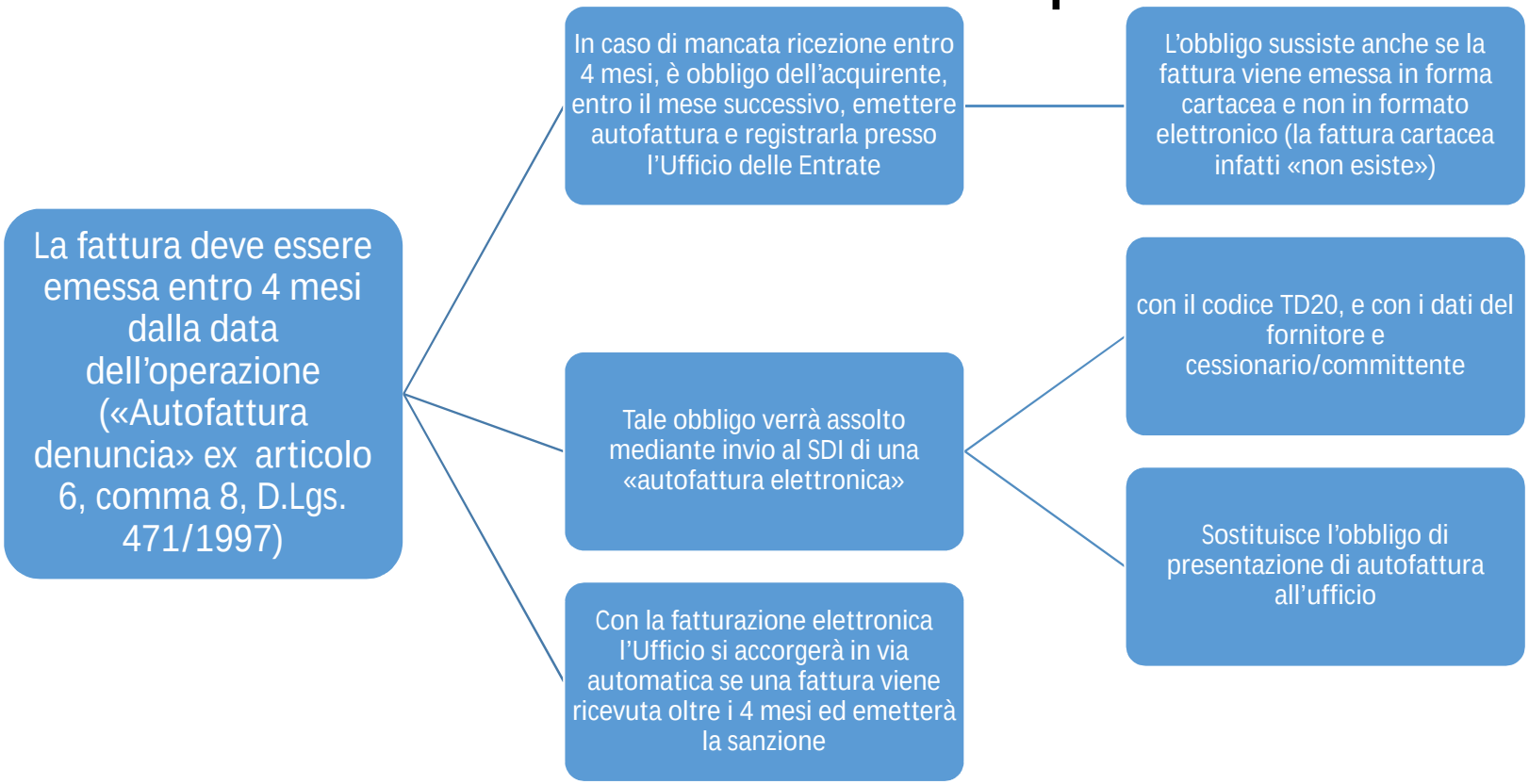
rif	Caso	Rilevanza ai fini della detrazione	Data ricezione
A	CONSUMATORE FINALE compilazione in FE del solo campo “Codice Fiscale” e non anche dell’IdFiscaleIva («CodiceDestinatario» convenzionalmente “0000000”)	NO	- il SdI mette a disposizione del consumatore la fattura elettronica (originale) nella sua area riservata (§ 3.1/c) - la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione (§ 4.7)
B	MINIMO, FORFETARIO O AGRICOLTORE IN REGIME DI ESONERO	NO	- come caso A (con inserimento in fattura del codice convenzionale “0000000”) - si ritiene tuttavia come successivo caso C in presenza di “recapito ricevibile
C	RECAPITO RICEVIBILE “CodiceDestinatario” o “PecDestinatario” validi e attivi (registrati o indicati in fattura)	SI	la data e ora di ricezione è resa disponibile al destinatario (§ 4.6), come indicato nelle specifiche tecniche (§ 1.7), nella “**ricevuta di consegna**” (post controlli del file) **rilasciata dal SdI al fornitore (e non al cliente)** in base al canale di ricezione del destinatario, come segue: - servizio pec: data e ora corrisponde a quella inviata al SdI dal gestore pec del soggetto ricevente - servizio SdICoop: data e ora presenti all’interno della “response” del servizio esposta dal soggetto ricevente - servizio SdIFTP: data e ora in cui termina con successo la trasmissione del supporto, espressa secondo lo standard UCT (CET con ora legale)
D	RECAPITO RITUALE IRRICEVIBILE: destinatario che non ha registrato (nell’apposita funzione del portale “Fatture e corrispettivi”) l’indirizzo di ricezione e mancanza del “CodiceDestinatario” o “PecDestinatario” nella fattura emessa dal fornitore oppure (nell’una o nell’altra ipotesi) canale di recapito non funzionante (es. pec piena, revocata, etc.)	SI	- il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica (originale) nella sua area riservata (§ 4.3) - la data di ricezione per il destinatario è rappresentata dalla “**data di presa visione”** della stessa sul sito web (§ 4.6 e 4.3)

La data di ricezione della fattura elettronica 3/3

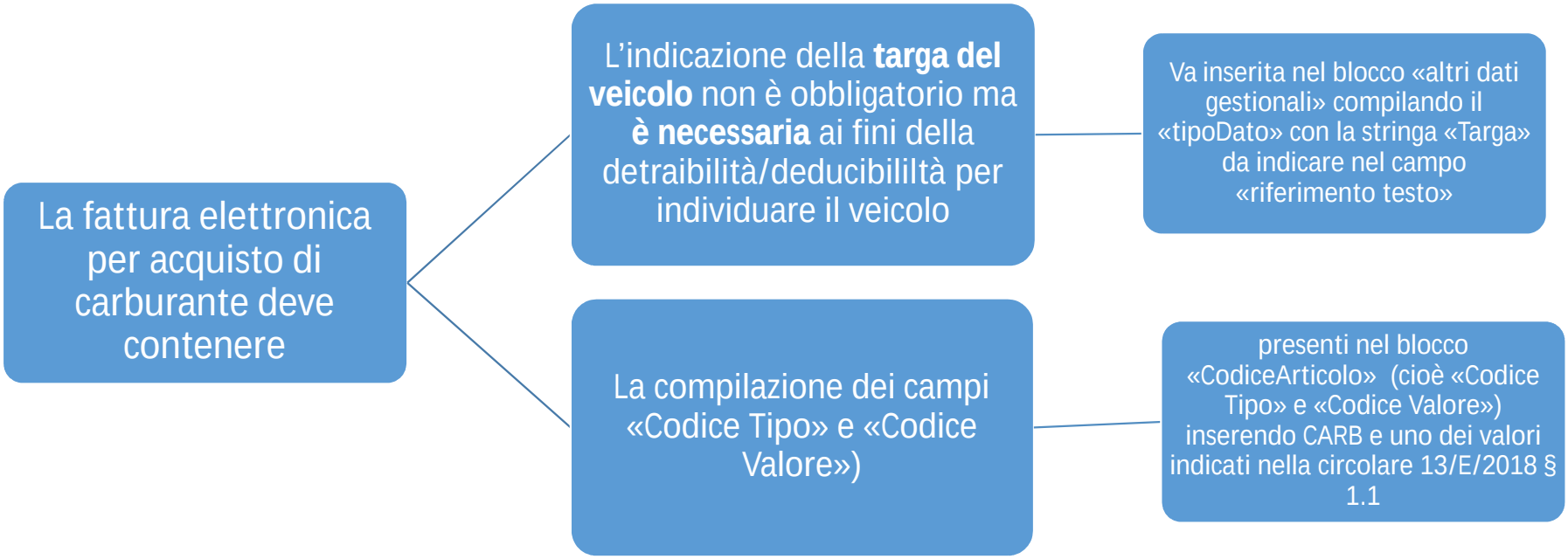
In merito al caso C (RECAPITO RICEVIBILE) **può essere utile evidenziare che il provvedimento individua la data di ricezione del destinatario in quella che risulta dalla "ricevuta di consegna" che il SdI recapita al mittente (fornitore) e non al destinatario (cessionario/committente) che conosce (in teoria) il momento del recapito della fattura XML attraverso il canale prescelto**.
Premesso che le varie soluzioni di mercato (hub, console telematiche, etc.) renderanno verosimilmente disponibile **la data di ricezione, può essere comunque utile evidenziare che la stessa è comunque intuibile dall'area autenticata Fatture e corrispettivi>Consultazione>Monitoraggio file trasmessi>Ricerca fatture ricevute in cui (vedi figura sotto) è possibile visionare la data e ora del "metadati" pressoché prossima (salvo qualche secondo) a quella della ricevuta rilasciata al fornitore.**



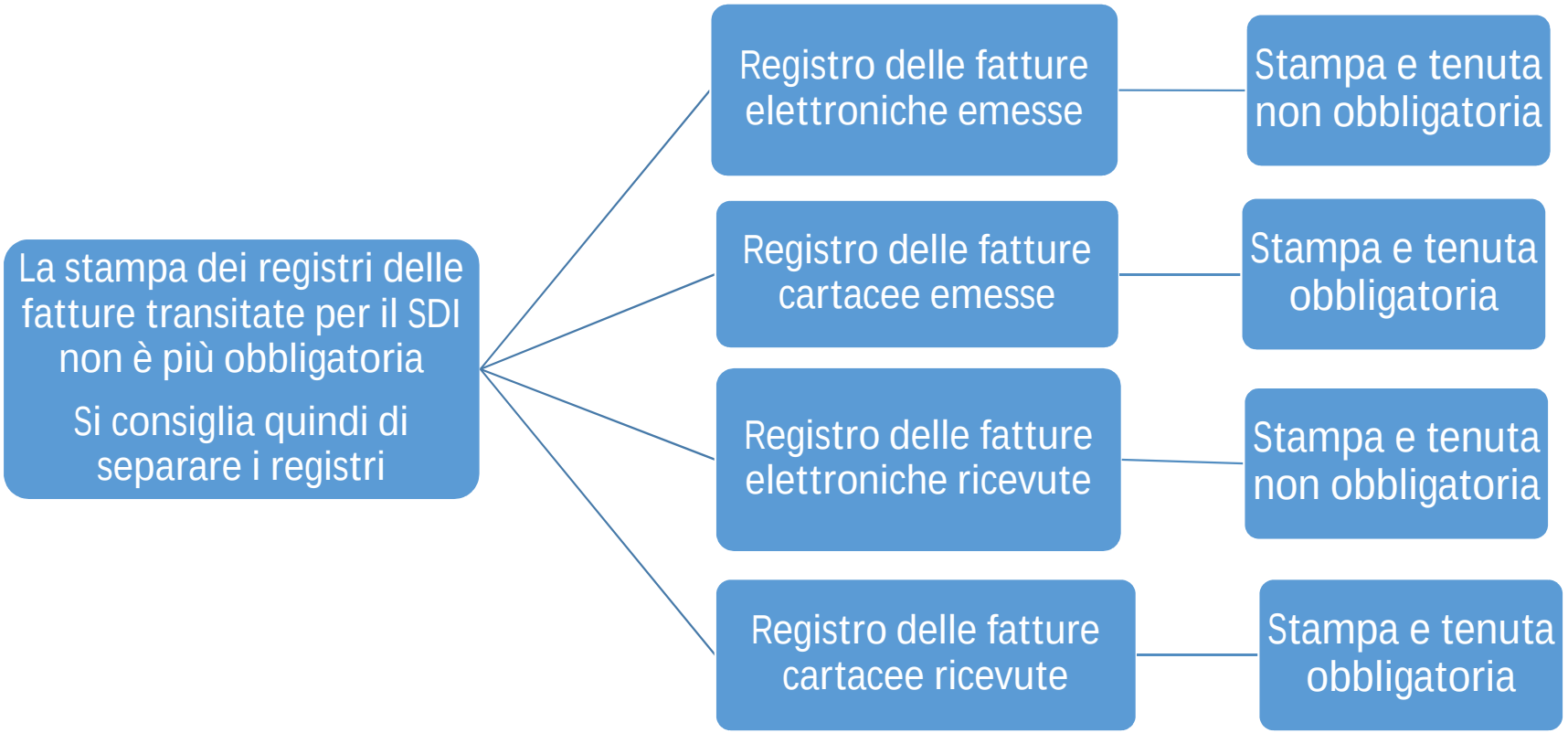
Il caso della fattura ricevuta oltre i 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione



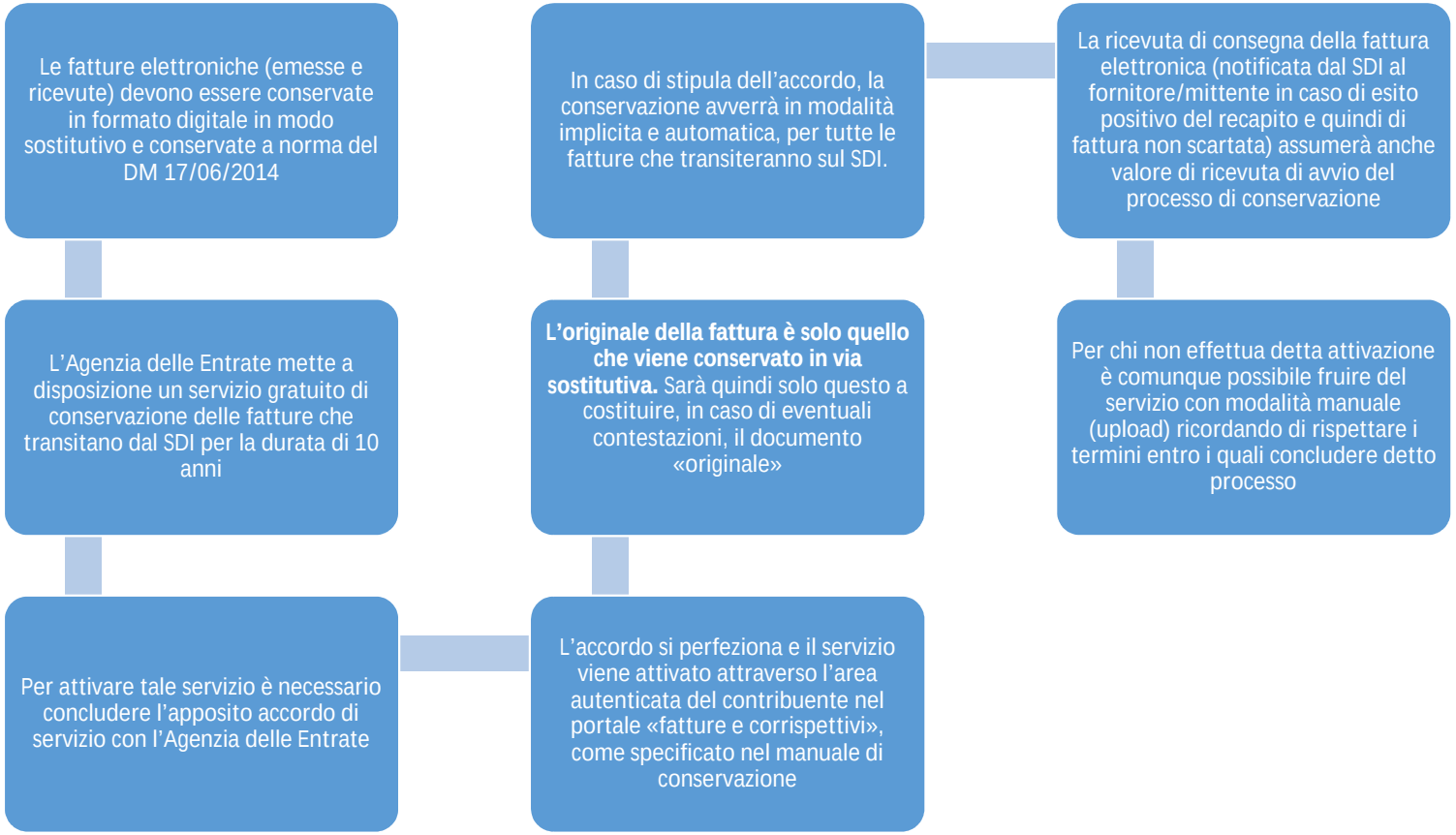
LA fattura elettronica per l'acquisto di carburante



LA TENUTA DEI REGISTRI IVA PER I DIVERSI TIPI DI FATTURE



L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE



LA protocollazione delle fatture ricevute

Il passaggio alla fattura elettronica non consente di superare la regola imposta dall'art. 25 del DPR 633/72 di numerare progressivamente le fatture ricevute e di annotarle prima di esercitare la detrazione

Per le fatture elettroniche è però impossibile apporre il numero di protocollo perché il documento elettronico è immodificabile

Secondo l'Assosoftware è da considerare valida qualsiasi soluzione che, utilizzando le informazioni presenti sulle fatture conservate e quelle riportate sul sistema contabile, permetta la rintracciabilità biunivoca dei documenti, a titolo di esempio citiamo:

Utilizzare come chiave univoca la somma delle informazioni cedente/prestatore, data documento e numero documento.

Queste informazioni presenti sul documento vengono già ora registrate nei sistemi contabili e, ad eccezione del numero documento, sono da riportare obbligatoriamente sui registri IVA. Assosoftware ritiene quindi che si potrebbe validamente sostenere che la rintracciabilità con la fattura conservata è garantita dal riporto sui registri IVA del numero documento o porzione dello stesso, che insieme a data e identificativo del cedente individua una chiave univoca di abbinamento.

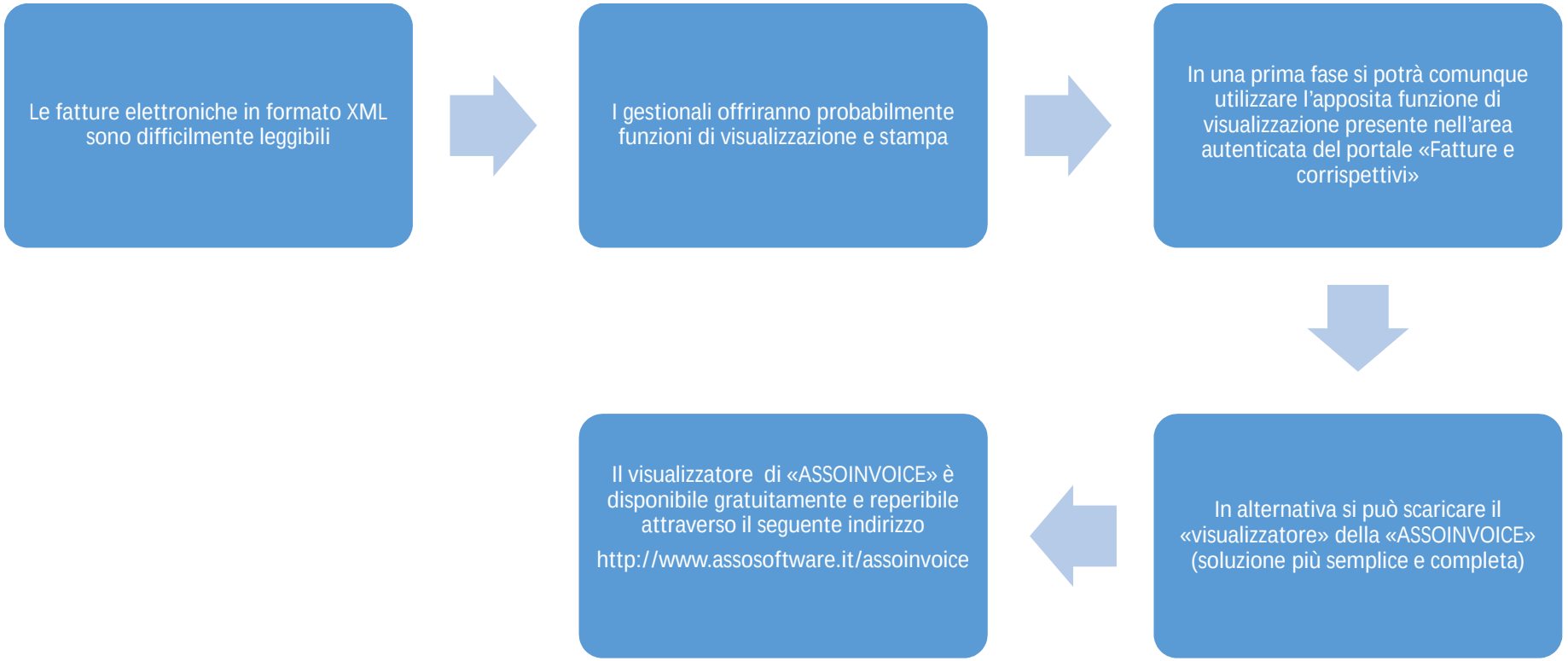
Utilizzare l'identificativo SDI (progressivo univoco assegnato ad ogni file transitato attraverso lo SdI), il nome del file, l'Hash del file xml (stringa alfanumerica calcolata secondo l'algoritmo SHA-256) e la posizione xml nel caso di lotto fatture.

Riportando una di queste informazioni o combinazioni delle stesse nel sistema contabile secondo Assosoftware si assolverebbe pienamente al presupposto normativo di rendere rintracciabili le fatture in modo biunivoco

Riportare il Protocollo IVA negli indici metadati dei documenti conservati secondo le indicazioni dello Standard SinCRO.

Ovviamente questa soluzione che Assosoftware ritiene sempre valida ha il limite di dover procedere alla conservazione dopo la registrazione dei documenti e richiede un passaggio di informazioni continuo tra contabilità e conservazione digitale, non sempre possibile.

LA VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE



LA RIDUZIONE DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO



LA RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

Vengono soppressi i seguenti adempimenti

- Spesometro
- (Forse) comunicazioni IVA periodiche
- L'AdE renderà disponibili i dati della dichiarazione IVA precompilata, bozza di dichiarazione redditi e del modello F24 per il versamento IVA periodico (ovviamente da verificare a cura del contribuente)
- Stampa dei registri IVA (la tenuta si rende comunque necessaria per calcolare le liquidazioni IVA)

GLI STRUMENTI PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Strumenti messi a disposizione dei clienti dello studio (a pagamento)

- Piattaforma web «Fatture web»
  - Per chi vuole emettere solo le fatture e intende far ricevere le fatture fornitori allo studio
- Piattaforma web «Sportello fatture»
  - Permettono la visualizzazione sul web delle Vostre fatture ricevute per Vs. conto dallo studio
- App per cellulari (in futuro)
  - Per chi ha già un proprio software ed emetterà ed invierà le fatture tramite SDI direttamente ai clienti ma vuole far ricevere le fatture a lui inviate direttamente allo studio

Strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (gratuiti)

- Procedura Web
- App per telefonini e tablet (scaricabile da Google Play) e accessibile mediante le credenziali di Fisconline/Entratel
- Software «stand alone» per pc

LE MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura elettronica può essere trasmessa attraverso da uno dei seguenti servizi

Il canale web «fatture e corrispettivi»

La stessa App utilizzata per la generazione della fattura elettronica

Via pec all'indirizzo pec del SDI indicato sul sito www.fatturapa.gov.it ossia sdi01@pec.it,

dopo il primo invio il SdI comunica al soggetto l'indirizzo pec che dovrà invece utilizzare per i successivi invii

Si potranno inviare con una sola pec anche più fatture elettroniche al SDI, anche verso destinatari diversi.

Sarà poi il SDI a recapitare le fatture ai singoli destinatari

LA SOLUZIONE ADOTTATA DAL NS. STUDIO

Previo accreditamento al SDI, tramite un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet o tra terminali in remoto con protocollo FTP

L'operatore otterrà un codice numerico di 7 cifre chiamato «codice destinatario».

Queste sono soluzioni che necessitano di un particolare grado di informatizzazione